

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 19 del 29 settembre 2026

Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle domande di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 417 del 28 maggio 2026 recante "Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34". Dichiarazione di non finanziabilità della domanda.

[Comunicazione e informazione]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Bando, si dichiara la non finanziabilità della domanda di partecipazione presentata da un'emittente radiofonica locale risultante all'esito dell'istruttoria di valutazione (ex art. 9, comma 2, del Bando) secondo quanto disposto dalla DGR n. 417 del 28 maggio 2026.

Il Direttore

PREMESSO che:

- la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, recante "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2022*", ha introdotto nell'ordinamento della Regione del Veneto, all'articolo 11, il "*Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione*" a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche *on line* con sede operativa nel Veneto;
- la Giunta regionale, in esecuzione del disposto di cui all'art. 11 della L.R. n. 34/2021, ha approvato la DGR n. 417 del 28 maggio 2026 recante in oggetto "*Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34*";
- il "*Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione»*", è finalizzato all'erogazione di contributi volti a incentivare e sostenere il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all'informazione a copertura dell'intero territorio regionale e a garanzia di maggiore trasparenza e facilità di documentazione (art. 1);
- il Bando è finanziato con risorse regionali quantificate, per l'esercizio 2026, in euro 1.250.000,00 a valere sul Fondo suddetto e la dotazione finanziaria è ripartita su tre linee di intervento (art. 4):

- A. Contributi alle emittenti radiofoniche locali per Euro 587.500,00;
- B. Contributi alle emittenti televisive locali per Euro 587.500,00;
- C. Contributi alle testate giornalistiche *on line* locali per Euro 75.000,00;

DATO ATTO che

- entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 1., lett. d) del Bando (3 luglio 2026, ore 10.00) sono pervenute n. 90 domande di cui:
 - n. 56 da emittenti radiofoniche locali;
 - n. 18 da emittenti televisive locali;
 - n. 16 da testate giornalistiche *on line* locali;
- con Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 8 del 29 luglio 2026 è stata dichiarata inammissibile, per le motivazioni ivi addotte, la domanda di partecipazione al Bando presentata da n. 1 (uno) emittente televisiva;
- con Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 9 del 29 luglio 2026 si è preso atto, per le motivazioni ivi addotte, della rinuncia alla partecipazione al Bando *de quo* da parte di n. 1 testata giornalistica *on line* locale;
- con Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 10 del 29 luglio 2026, sono state approvate le risultanze istruttorie conseguenti alla verifica di ammissibilità delle domande di contributo presentate dalle emittenti radiotelevisive locali e dalle testate giornalistiche *on line* locali, secondo quanto disposto dalla DGR n. 417 del 28 maggio 2026 (art. 9, comma 1, lett. e) del Bando);

- con Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 15 del 31 agosto 2026, ai sensi dell'art. 8 del Bando è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione al Bando, successiva alla verifica di ammissibilità delle stesse (art. 9, comma 1) sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 9, comma 2 e per la determinazione dell'entità del contributo concesso di cui all'articolo 9, comma 3 del predetto Bando;
- alla luce del predetto Decreto n. 10/2026 sopra citato sono risultate ammesse - e successivamente oggetto di valutazione da parte della predetta Commissione di valutazione - complessivamente n. 88 domande di contributo presentate da:
 - n. 56 emittenti radiofoniche locali;
 - n. 17 emittenti televisive locali;
 - n. 15 testate giornalistiche *on line* locali;

VISTI i verbali relativi alle attività della Commissione valutatrice, iniziate in data 2 settembre 2026 e terminate in data 25 settembre 2026 (sedute del 2/09/2026, 3/09/2026, 4/09/2026, 9/09/2026, 10/09/2026, 11/09/2026, 21/09/2026 e 25/09/2026), acquisiti agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione in data 25 settembre 2026, con prot. n. 531420 e verificata la regolarità delle attività medesime;

RILEVATO che:

- l'art. 9, comma 2, del Bando (*"Valutazione delle domande"*) individua, nel dettaglio, i criteri di valutazione, ripartiti secondo tre diversi ambiti di valutazione (Ambito A) – *"Generale"*; Ambito B) – *"Specifiche"*; Ambito C) – *"Dati Aziendali"*), oggetto dell'istruttoria di valutazione delle domande di partecipazione al Bando medesimo, svolta dalla predetta Commissione valutatrice;
- tra i predetti criteri di valutazione è prevista, tra le altre, la realizzazione/promozione, da parte dei Soggetti istanti, di *"Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario, (dal 1 settembre 2025 al 31 maggio 2026)"*;
- l'art. 9, comma 3, del Bando (*"Graduatoria e determinazione dell'entità del contributo concesso"*), stabilisce che *"Il contributo è concesso ai soggetti le cui domande, all'esito della valutazione [...] soddisfino la seguente condizione: conseguire un punteggio totale pari o superiore a punti n. 15 (quindici), parte dei quali nella sezione 4) "Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario (dal 1 settembre 2025 al 31 maggio 2026). Conseguentemente, non accede al contributo chi ottiene un punteggio pari a 0 (zero) nella sezione predetta, dedicata all'informazione locale"*, così prevedendo un punteggio minimo di accesso al contributo *de quo*;
- l'art. 11, comma 1, del Bando (*"Erogazione del contributo"*), in continuità con il predetto art. 9, comma 3, statuisce che *"Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione, tenuto conto di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e in essa comprovato e a condizione che all'esito dell'istruttoria di valutazione il punteggio totale conseguito sia pari o superiore a punti n. 15 (quindici), parte dei quali nella sezione 4) "Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario (dal 1 settembre 2025 al 31 maggio 2026)"*, così prevedendo una soglia di sbarramento per l'accesso ai contributi (almeno 15 punti) e la condizione necessaria che parte degli stessi siano stati attribuiti nell'apposita sezione dedicata all'informazione locale, ove conseguentemente non potrà esserci un punteggio pari a 0 (zero);
- l'art. 9, comma 3, del Bando prevede, altresì, che *"Il Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione [...] concluderà il procedimento amministrativo de quo, approvando con proprio decreto [...] l'elenco delle domande eventualmente non finanziabili con le relative motivazioni"*;

DATO ATTO che:

- per il già citato criterio di valutazione, afferente all'ambito B) *"Specifiche"* relativo alle *"Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario"* (art. 9, comma 2, del Bando), la Società TRD Italia s.r.l. per l'emittente radiofonica locale *"Love FM Veneto"* (n. progressivo pratica: 3) ha dichiarato, nel corpo della propria domanda di partecipazione al Bando, di non aver realizzato alcuna iniziativa, compilando i riquadri ivi presenti contrassegnati dalle diciture *"Nessuna"* e *"No"*, né producendo documentazione comprovante le iniziative o indicando un *link* di riferimento nel merito delle attività medesime;
- a seguito della mancata dichiarazione e relativa mancata comprova delle iniziative succitate nei termini sopra descritti, la Società TRD Italia s.r.l. per l'emittente radiofonica locale *"Love FM Veneto"*, ha ottenuto nella sezione 4) *"Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario [...]"* un punteggio pari a 0 (zero), giusta Scheda di valutazione redatta dalla Commissione valutatrice agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione: conseguentemente non ha soddisfatto la predetta condizione necessaria per accedere al contributo *de quo*, di cui all'art. 9, comma 3 *"conseguire un punteggio totale pari o superiore a punti n. 15 (quindici), parte dei quali nella sezione 4) "Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario (dal 1 settembre 2025 al 31 maggio 2026). Conseguentemente, non accede al contributo chi ottiene un punteggio pari a 0 (zero) nella sezione predetta, dedicata all'informazione locale"*;

SI TRATTA con il presente Decreto di dichiarare quindi non finanziabile, all'esito dell'istruttoria di valutazione delle domande di partecipazione al Bando (art. 9, comma 2, del Bando), la domanda presentata dalla Società TRD Italia s.r.l. per l'emittente radiofonica locale *"Love FM Veneto"*, in quanto la stessa Società per la succitata emittente radiofonica, ha dichiarato nella

propria domanda di partecipazione di non aver realizzato alcuna iniziativa volta a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario, né ha comprovato alcunché e ha conseguito il relativo punteggio pari a 0 (zero), giusta Scheda di valutazione redatta dalla Commissione valutatrice agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione: con questo il Soggetto *de quo* non ha soddisfatto la necessaria condizione per l'accesso al contributo *de quo* prevista nell'art. 9, comma 3 del Bando e pertanto non può essere concesso allo stesso alcun contributo;

VISTI

- la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, articolo 11;
- la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi);
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 3 settembre 2019;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 28 maggio 2026;
- i Decreti del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 8, n. 9 e n. 10 del 29 luglio 2026;
- il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 11 del 5 agosto 2026;
- il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 15 del 31 agosto 2026;
- i verbali della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione al Bando;
- la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dichiarare, all'esito dell'istruttoria di valutazione delle domande di partecipazione al Bando *ex art. 9, comma 2, del Bando*, la non finanziabilità della domanda di partecipazione presentata dalla Società TRD Italia s.r.l. per l'emittente radiofonica locale "*Love FM Veneto*", in quanto la stessa Società per la succitata emittente, ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione di non aver realizzato alcuna iniziativa volta a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario (*dal 1 settembre 2025 al 31 maggio 2026*), né ha comprovato alcunché, conseguendo il relativo punteggio pari a 0 (zero), giusta Scheda di valutazione redatta dalla Commissione valutatrice agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione: con questo il Soggetto *de quo* non ha soddisfatto la necessaria condizione per l'accesso al contributo *de quo* prevista nell'art. 9, comma 3, del Bando ("*conseguire un punteggio totale pari o superiore a punti n. 15 (quindici), parte dei quali nella sezione 4) "Iniziativa volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario (dal 1 settembre 2025 al 31 maggio 2026). Conseguentemente, non accede al contributo chi ottiene un punteggio pari a 0 (zero) nella sezione predetta, dedicata all'informazione locale*"), e pertanto non può essere concesso allo stesso alcun contributo;
3. di comunicare il presente Decreto alla Società TRD Italia s.r.l., unitamente alla Scheda di valutazione redatta dalla Commissione valutatrice agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Silvia Zangirolami